

ORIGINALE



## PROVINCIA DI VERONA

### Area Funzionale Servizi in Campo Ambientale

#### Servizio Gestione Rifiuti

**OGGETTO:** Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di una “modifica sostanziale” dell’impianto di messa in riserva, selezione, cernita ed adeguamento volumetrico di rifiuti speciali non pericolosi di natura metallica, rilasciata alla ditta Rottami Garzon S.r.l. per l’impianto sito in via Castellaro, n. 2720 nel comune di Zimella (VR).

Determinazione n. 3897 del 31/12/2021

**Il Dirigente**

#### **Decisione**

Il dirigente dell'area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona :

1. approva il progetto di una variante all’impianto di messa in riserva, selezione, cernita ed adeguamento volumetrico di rifiuti speciali non pericolosi di natura metallica, ubicato in via Castellaro, n. 2720 nel comune di Zimella (VR), consistente nell’aumento della quantità massima di rifiuti trattabili con incremento di alcune tipologie di codici EER;
2. recepisce, ai fini della presente approvazione, le risultanze della Conferenza dei servizi decisoria tenutasi in data 8 settembre 2021 (trasmessa con nota provinciale prot. n. 55088 del 28/10/2021);
3. l’attività di trattamento e recupero dei rifiuti dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni disciplina nella parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. La L.R. n. 3/2000 e successive modifiche ed integrazioni costituisce la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti), nonché di quanto previsto nella vigente autorizzazione all’esercizio di cui alla determinazione n. 4059/17 del 23 ottobre 2017, modificata dalla determinazione n. 4191/18 del 17 dicembre 2018, il cui contenuto resta valido per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento;

Il presente provvedimento abilita alla realizzazione della modifica dell’impianto ed all’esercizio provvisorio (con le modalità previste dall’art. 25 della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.), fino al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio definitivo, prevista dall’art. 26 della L.R.3/2000 e ss.mm.ii..

Il provvedimento viene rilasciato subordinatamente al rispetto di quanto indicato alla voce

“Obblighi da rispettare” di cui al presente provvedimento.

## Fatto

Con determinazione provinciale n. 4059/17 del 23 ottobre 2017, è stato rilasciato alla Rottami Garzon S.r.l., con sede legale in via Baffa, n. 751/1 e sede operativa in via Castellaro snc, nel comune di Zimella (VR), il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto per il recupero di rifiuti metallici speciali non pericolosi mediante messa in riserva, selezione, cernita, adeguamento volumetrico, con validità fino al 16 ottobre 2022.

Con determinazione n. 4191/18 del 17 dicembre 2018 il dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ha modificato alcune prescrizioni contenute nella determinazione n. 4059/17 del 23 ottobre 2017, rilasciata alla ditta Rottami Garzon S.r.l. La modifica consiste nella cancellazione dalla tabella dei codici EER e relative operazioni autorizzate, dell'operazione R4 riferita ai codici EER 160216 e EER 160214 e della seguente dicitura contenuta negli “Obblighi da rispettare” del provvedimento: *“La ditta non è autorizzata a trattare i RAEE, ma poiché all'interno dei carichi conferiti potrebbero trovarsi piccoli elettrodomestici o altro, in questa fase, l'addetto alla verifica provvederà a separarli e stoccarli in attesa di conferimento successivo a ditte autorizzate al trattamento.”*

Con determinazione provinciale n. 2833/20 del 11 novembre 2020 (trasmessa in data 11/11/2020 prot. n. 57056) la Provincia, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, nonché dalla Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca) l'istanza ad oggetto: *“Progetto di modifica per l'ampliamento della quantità massima di rifiuti trattabili nell'impianto di messa in riserva, selezione, cernita ed adeguamento volumetrico per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi di natura metallica e con incremento di alcune tipologie di EER”*. In istruttoria è stata prevista la prescrizione di realizzare un'ulteriore alberatura (pioppo cipressino) sul perimetro del lotto di proprietà, mediante la messa a dimora di essenze da posizionare sfalsate e interposte a quelle esistenti.

Con istanza presentata dalla Rottami Garzon S.r.l., acquisita in data 30 novembre 2020 (Atti della Provincia prot. n. 60502 in data 02/12/2020), è stata richiesta l'approvazione del progetto modifiche sostanziali ad un impianto di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e della legge regionale del 21 gennaio 2000 n. 3 (art. 22 e seguenti), con allegata documentazione.

In data 11 febbraio 2021 (atti della Provincia prot. 8141 e 8142 del 11/02/2021) il comune di Zimella ha chiesto informazioni in merito alla tempistica necessaria per la conclusione del procedimento di approvazione del progetto.

Con comunicazione del 31 marzo 2021 (atti della Provincia prot. 17695 del 31/03/2021) è stato avviato il procedimento per l'approvazione del progetto di modifica per l'ampliamento della quantità massima di rifiuti trattabili nell'impianto di messa in riserva, selezione, cernita ed adeguamento volumetrico per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi di natura metallica e con incremento di alcune tipologie di EER. Contestualmente è stata convocata in modalità telematica simultanea (ai sensi dell'art.n. 14-3 della Legge n. 241/90) una conferenza dei servizi per il giorno 14 aprile 2021.

Con nota del 29 aprile 2021 (Atti della Provincia prot. n. 23722 in data 29/04/2021) la Provincia ha trasmesso il verbale della Conferenza dei servizi tenutasi in data 14 aprile 2021. In conclusione della conferenza, al fine del prosieguo dell'istruttoria, si è stabilito che la ditta dovrà far pervenire agli Enti interessati planimetria e relazione tecnica integrative, in relazione ai seguenti aspetti:

- tabella riportante tutti i codici EER con le rispettive fasi di trattamento (R13, R12 e R4); inoltre nella stessa tabella vengano individuate per codice o per raggruppamenti di codici simili le quantità di materiale introitato/trattato annualmente nel rispettivo totale annuo;

- planimetria dove venga individuato il punto, se esistente, di ossitaglio;
- planimetria dove venga individuata la posizione e il deposito dei rifiuti derivanti dal trattamento R12, distinto dallo stoccaggio dei codici di rifiuti in entrata;
- venga evidenziato il numero e volume dei container a disposizione della ditta;
- relazione tecnica che evidenzi le motivazioni tecniche a supporto della richiesta di ottenere la fase R12” per tutti i codici autorizzati, in particolare la fattibilità tecnica di operare sui RAEE in considerazione dell’esclusione dall’autorizzazione della fase R4 sugli stessi operata con la citata det. n. 4191/18 del 17 dicembre 2018;
- relazione tecnica contenente chiarimenti sull’esecuzione della fase di ossitaglio e i relativi punti di lavorazione, da indicare nella planimetria tenendo presente le vie di fuga per la sicurezza sul lavoro;
- idonea documentazione contenente le informazioni necessarie per l’acquisizione del parere in merito alle End of Waste secondo il nuovo art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e Linee Guida SNPA del 6 febbraio 2020.

Con nota pervenuta in data 4 giugno 2021 (acquisita al n. 30073 del 4 giugno 2021 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona) il legale rappresentante della ditta Rottami Garzon S.r.l., ha trasmesso documentazione in relazione alla richiesta della Provincia del 29/4/2021 prot. n. 23722, allegando:

- una relazione tecnica che tratta per punti (otto) come da specifica richiesta;
- End of Waste ottenuti Riferimenti tecnico – normativi;
- documenti di trasporto, dichiarazioni e verifiche sui materiali;
- documento di attestazione del Sistema di Gestione della qualità;
- caratteristiche dei rifiuti trattati e EoW ottenute;
- planimetria con individuate le aree di lavorazione, aree di verifica e aree di lavorazione con cannello/ossitaglio e individuate vie di fuga;
- Piano di Gestione Operativa.

La Provincia con nota del 18 agosto 2021 (Iscritta al n. 42774 del 18 agosto 2021 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona), ha richiesto ad Arpav il contributo istruttorio previsto dalla normativa End Of Waste ai fini dell’emissione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione della modifica sostanziale dell’impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in via Castellaro, n. 2720 nel comune di Zimella (VR) e gestito dalla ditta Rottami Garzon S.r.l.

Con nota del 23 agosto 2021 (Iscritta al n. 43357 del 23 agosto 2021 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona) la Provincia di Verona ha inviato comunicazione di convocazione della Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm., per l’approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione della modifica dell’impianto, per il giorno 8 settembre 2021.

Con nota del 7 settembre 2021 (protocollo della Provincia di Verona n. 45925 del 08/09/2021), A.R.P.A.V. ha trasmesso le risultanze della propria istruttoria, inviando il contributo tecnico istruttorio sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e del DM 22/2013.

Con nota del 28 ottobre 2021 (in atti prot. n. 55088 in data 28/10/2021) la Provincia ha trasmesso il verbale della Conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 8 settembre 2021. In conclusione, la Conferenza, considerato che:

- il progetto di variante in approvazione riguarda un impianto esistente, si modificano in modo considerevole la potenzialità di trattamento e di stoccaggio, vengono richiesti nuovi codici di rifiuto (imballaggi), ammessi per la sola messa in riserva;
- i nuovi impatti del progetto sono stati valutati dal Comitato VIA che con determinazione n. 2833/20 del 11/11/2020 lo ha escluso dalla procedura di VIA, con la prescrizione di infoltire la barriera arborea di perimetrazione;
- la ditta ha trasmesso le integrazioni progettuali richieste sulla base delle quali Arpav ha fornito il proprio contributo istruttorio ai fini della normativa EoW;

ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di modifica dell'impianto di recupero in procedura ordinaria della ditta Rottami Garzon S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 24 e seguenti della L.R. 3/2000, per l'ampliamento della quantità massima di rifiuti trattabili con incremento di alcune tipologie di EER, con sede operativa in via Castellaro n. 2720 in comune di Zimella.

Con sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018, resa in un giudizio che vedeva coinvolta la Regione Veneto. Il Consiglio di Stato si è espresso in tema di *End of Waste* affermando di non condividere la tesi, sostenuta dal T.A.R. Veneto nella sentenza di primo grado, secondo cui la mancanza di regolamenti comunitari o di decreti ministeriali relativi alle procedure di recupero di determinati rifiuti non possa precludere il potere dell'Autorità competente di valutare comunque, *caso per caso*, l'eventuale rilascio delle relative autorizzazioni, nel rispetto delle quattro condizioni previste dall'art. 184-ter, co.1 del d.lgs. n. 152/2006. Ad avviso del Consiglio di Stato, infatti, la Direttiva 2008/98/CE deve essere interpretata nel senso che solo lo Stato può stabilire i criteri affinché un rifiuto cessi di essere tale, in modo da garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.

Con legge n. 128 del 2 novembre 2019 è stato convertito il D.L. 3 settembre 2019 n. 101, che all'art. 14 bis contiene la riforma della "cessazione della qualifica di rifiuto", che a far data dal 03/11/2019 ha introdotto, rispetto al D.M. 05/02/98, nuove condizioni da soddisfare per la perdita della qualifica di rifiuto.

Con deliberazione n. 67/2020 del 06 febbraio 2020 del consiglio SNPA (Sistema Nazionale Protezione dell'Ambiente) sono state approvate le linee guida per l'applicazione della disciplina *End of Waste* di cui al rinnovato art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006.

#### **Motivazione**

L'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli n. 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del vigente Regolamento della Provincia sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 47 del 28 dicembre 2017, integrato con decreto n. 1 del 10 gennaio 2018 e decreto n. 3 del 16 gennaio 2018, confermato con decreto n. 6 del 25/01/2019 e decreto n. 24 del 28 dicembre 2020, ha conferito al dott. Paolo Malesani l'incarico di dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale.

La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale dell'Area funzionale servizi in campo ambientale di questa Provincia, si fonda sulla documentazione

presentata dalla società, sui pareri espressi dai vari organi/enti pubblici coinvolti. Si fonda inoltre sul parere favorevole espresso dalla Conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 8 settembre 2021, descritto in premessa, nonché sull'esito dell'istruttoria Arpav relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto, da cui non sono emersi motivi ostativi al rilascio del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di una modifica sostanziale (aumento potenzialità quantitativi e incremento codici EER) dell'impianto esistente.

L'autorizzazione all'esercizio che viene rilasciata con il presente provvedimento, autorizza il recupero R13, R12 ed R4 per i codici EER inseriti nella Tabella 1 "Codici e Attività" riportata in questo provvedimento.

Per la tipologia di impianto in argomento, affinché le sostanze o oggetti prodotti dal trattamento dei rifiuti cessino la qualifica di rifiuto, è necessario che le sostanze o oggetti prodotti dal trattamento dei rifiuti di natura metallica quali ferro, acciaio ed alluminio, abbiano i requisiti e le caratteristiche previsti dal Regolamento UE n. 333/2011/UE; per il rame e le sue leghe abbiano i requisiti e le caratteristiche previsti dal regolamento UE n. 715/2013/UE; per i metalli non normati dai suddetti Regolamenti abbiano le specifiche definite dal D.M. 5/2/1998;

La presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e ss.mm.ii. e per quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 03 ottobre 2013 (Pubblicata sul Bur n. 91 del 29/10/2013). In particolare, la cessazione della qualifica di rifiuto avviene sulla base della normativa tecnica di settore indicata nella Tabella 1 "Codici e Attività" riportata in questo provvedimento.

### **Obblighi**

#### **da rispettare**

La ditta Rottami Garzon S.r.l. è tenuta a rispettare le prescrizioni contenute nel "Quadro Prescrittivo" allegato alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nella sezione "Obblighi da rispettare" del provvedimento autorizzativo vigente (determinazione n. 4059/17 del 23 ottobre 2017, modificata dalla determinazione n. 4191/18 del 17 dicembre 2018).

### **Avvertenze**

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente

L'efficacia dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere tenute aggiornate secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla provincia di Verona (in particolare, la nota provinciale del 31 giugno 2014, iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del registro ufficiale della Provincia di Verona) ricorda che l'importo della polizza fideiussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.

La mancata presentazione delle garanzie finanziarie si configura inoltre come attività di gestione dei rifiuti senza titolo autorizzativo.

Sono demandati ad A.R.P.A.V. i controlli successivi al fine di verificare che l'attività di recupero in questione rispetti la normativa ambientale di riferimento.

La sola attività di messa in riserva R13, non produce materia prima secondaria, trattandosi di mero stoccaggio. I residui ricevuti in impianto mantengono pertanto la connotazione giuridica di "rifiuto" e devono essere accompagnati in uscita dall'impianto con formulario di trasporto riportante il medesimo codice CER di arrivo.

L'impresa dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti, per le successive operazioni di recupero previste dall'allegato C del d.lgs. n. 152/2006, siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista.

Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto, a determinazioni ministeriali e dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13, (ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- 1) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- 2) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.) del d.lgs. n. 152/2006.

Si ricorda che il fatto che l'azienda sia in possesso di un'autorizzazione ambientale non fa venir meno la competenza del Comune sugli aspetti igienico-sanitari dell'impianto.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Rottami Garzon S.r.l., al comune di Zimella, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

## **Ricorso**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo (Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione) o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica (Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione).

MALESANI PAOLO

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD